



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA  
Settore Sviluppo Lavoro  
Area Vasta  
Rigenerazione Urbana  
Quartieri e Ambiente

Allegato A)

## CAMPAGNA DI CONTROLLO SUGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CREMONA – STAGIONE TERMICA 2023/2024. DISCIPLINARE PRESTAZIONALE PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA.

Tra il Comune di Cremona e il Sig. (P. Iva )  
iscritto all'Albo - tel. Fax - e-mail

### SI CONVIENE E SI STIPULA

#### Art. 1 – COMMITTENTE

Il Comune di Cremona affida la prestazione professionale di cui all'art. 2 al tecnico Sig. di seguito citato come Professionista,

La prestazione professionale è regolata dalle clausole di cui agli articoli che seguono.

L'interlocutore del Professionista per gli aspetti della presente prestazione professionale è il Responsabile del Procedimento individuato nell'ambito del Comune di Cremona.

#### Art. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

La prestazione professionale riguarda l'effettuazione della campagna di controllo degli impianti termici presso il territorio del Comune di Cremona.

#### Art. 3 – PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Il singolo PROFESSIONISTA si farà carico di quanto segue:

- svolgere la prestazione professionale in stretto contatto con il tecnico responsabile per gli impianti termici del Servizio Ambiente, nonché con eventuali soggetti incaricati dal Comune;
- utilizzare il programma regionale del catasto degli impianti termici (CURIT) e provvedere a proprio carico alla spedizione delle lettere di avviso di verifica sulla base della programmazione fornita dal Comune;
- provvedere, preliminarmente all'attività di ispezione, a notificare all'utente, per gli impianti non dichiarati, e qualora non sia già stata fatta pervenire in altro modo, la comunicazione del Comune, in cui vengono indicate le coordinate bancarie per il versamento della tariffa relativa alla verifica stessa;
- effettuare le ispezioni, che saranno compensate, ad ogni PROFESSIONISTA, sulla base dei corrispettivi determinati al successivo art. 10, mediante l'utilizzo di adeguati sistemi automatici di misura, di cui dovrà documentare la regolare taratura.

La prova del rendimento di combustione per i generatori alimentati a combustibile liquido o gassoso sarà eseguita secondo le modalità e con la strumentazione riportate dalla norma UNI n. 10389.

Per quanto riguarda la misurazione del rendimento dei generatori di calore, essa dovrà essere effettuata secondo le metodologie indicate anche nelle norme tecniche approvate in applicazione della L. 10/91.

Contestualmente alle operazioni di controllo della combustione dovranno essere effettuate verifiche sulla corretta compilazione del Libretto di Impianto e/o di Centrale, e di controllo sull'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico, ai sensi dell'art. 11, comma 18, del già citato D.P.R. n. 412/93, così come modificato dal D.P.R. 551/99, e recepito dalla D.G.R. n. 8/5117 del 18/07/2007 e smi.

Le operazioni preliminari di interfaccia con l'Utente oggetto del controllo dovranno essere effettuate direttamente dal PROFESSIONISTA che gestirà la propria attività in modo autonomo, rispettando le indicazioni programmatiche, di cui al successivo art. 4, dettate dagli uffici comunali del Servizio Ambiente, al quale il PROFESSIONISTA farà capo, ovvero da altri soggetti incaricati dal Comune a svolgere tale funzione.

Il PROFESSIONISTA pertanto disporrà di completa autonomia operativa relativamente alla pianificazione del periodo di controllo, alla logistica ed all'organizzazione delle visite di controllo (fatti salvi gli obblighi normativi previsti dalla Legge e dal presente Discipinare).

Il risultato della ispezione verrà registrato su apposito Rapporto di Prova, corredato dalle Istruzioni per la sua compilazione ed inserito nel Catasto Regionale degli Impianti termici della Regione Lombardia. Quest'ultimo verrà reso in triplice copia di cui una a disposizione dell'occupante (Proprietario, Affittuario, Amministratore o Terzo Responsabile dell'impianto), una da trasmettere al Comune, entro 30 giorni, fatto salvo quanto previsto all'art. 7, ed una conservata dal PROFESSIONISTA.

L'eventuale rilevazione dell'inosservanza delle norme relative alla manutenzione ed esercizio dell'impianto verrà verbalizzata sul medesimo Rapporto di Prova per l'adozione da parte del COMUNE o di altri Enti dei provvedimenti relativi, nonché per l'irrogazione eventuale delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Ogni PROFESSIONISTA dovrà inoltre verificare la rispondenza dell'impianto ai dati in suo possesso che gli sono stati comunicati dal COMUNE e che sono derivati dalla dichiarazione trasmessa dall'utente soggetto al controllo, o è stata ricevuta da altre fonti, e, ove siano riscontrate difformità dei medesimi, dovrà provvedere ad evidenziarle nel Rapporto di Prova.

Il PROFESSIONISTA, agli utenti campionati che ne facciano richiesta, inoltre fornirà chiarimenti sulla normativa vigente, con particolare riferimento alla normativa UNI 7129/2015.

#### Art. 4 – NORMATIVA

Nello svolgimento della prestazione professionale conferita ed accettata con il presente disciplinare, il professionista incaricato dovrà attenersi, salvo decisioni che comportino responsabilità personali e pertanto di natura soggettiva, alle disposizioni impartite dal Comune, in generale, dovrà operare nel rispetto delle disposizioni normative o regolamentari in vigore per il controllo sugli impianti termici.

#### Art. 5 – COMPENSI PROFESSIONALI

L'importo della prestazione professionale ai fini della determinazione dei compensi è pari a €     di cui     €     per prestazioni, €     per oneri previdenziali     e IVA

#### Art. 6 – TEMPI DI ESECUZIONE.

L'affidamento delle prestazioni dovrà essere svolto nella stagione termica 2023-2024 con eventuali estensioni approvate dall'Ufficio Caldaie a seconda di problematiche di programmazione sopraggiunte.

## Art. 7 – COMPETENZE DEL COMUNE

Il Comune assicurerà le condizioni necessarie al PROFESSIONISTA per l'espletamento dei propri compiti.

Il COMUNE si impegna direttamente, o per il tramite di soggetti incaricati a:

- definire, in una prima fase, in funzione dei propri programmi, il numero dei controlli a campione sugli impianti dei quali è stata trasmessa la dichiarazione, il numero dei controlli sui restati impianti, come pure gli indirizzi sulla configurazione del campione suddiviso fra le diverse potenze;
- trasmettere al PROFESSIONISTA, con cadenza da concordare, i nominativi dei proprietari/locatari/terzi responsabili degli impianti dichiarati e gli indirizzi presso i quali dovranno essere effettuate le verifiche, mentre trasmetterà ubicazione ed eventuali altri dati conosciuti per gli impianti non dichiarati;
- concordare con il PROFESSIONISTA il programma delle suddette visite;
- mettere a disposizione del singolo PROFESSIONISTA eventuale materiale informativo per l'utente, qualora non venga direttamente trasmesso dal Comune;
- informare la cittadinanza dell'inizio di tale campagna e del suo affidamento a professionisti abilitati;
- provvedere alla riscossione dell'onere stabilito all'art. 10 punti 2 e/o 3, presso gli utenti sottoposti a controllo e che non abbiano provveduto alla trasmissione della dichiarazione.

## Art. 8 - INCOMPATIBILITA'

Ogni PROFESSIONISTA, pena la risoluzione anticipata di diritto del presente Disciplinare, all'atto stesso del ricevimento di una comunicazione in tale senso, si impegna:

- ai sensi del comma 19 dell'art. 11, del D.P.R. n. 412/93, a non svolgere nel contempo la funzione di responsabile dell'esercizio e della manutenzione su impianti termici, anche in qualità di solo prestatore d'opera, che il PROFESSIONISTA è chiamato a verificare;
- a non essere il progettista, il fabbricante, il fornitore, l'installatore o il manutentore delle caldaie e degli apparecchi che controlla, né il mandatario di una di queste persone;
- a non essere fornitore di energia per impianti di riscaldamento oggetto del controllo, né il mandatario di una di queste persone;
- ad eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e competenza tecnica ed a non essere condizionata da pressione ed incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che possono influenzare il giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone e gruppi di persone interessate ai risultati delle verifiche;
- a non effettuare in alcun modo, nel corso delle operazioni di verifica, opera di promozione di eventuali ulteriori servizi e/o forniture di qualsivoglia tipologia propri o di terzi.

## Art. 9 - COMPENSI

I corrispettivi (contributo cassa e IVA 22% inclusi) calcolati per categoria di impianti secondo opportuni criteri, ma tali comunque da correlare il costo della prestazione in funzione dei tempi effettivi di lavoro e degli oneri propri delle operazioni di controllo, sono stabiliti come segue:

### 1. Controlli impianti dichiarati:

minore 35 kW	€	65,00
35 – 50 kW	€	80,00
50,1 – 116,3 kW	€	100,00
116,4 – 350 kW	€	130,00
maggiore 350 kW	€	160,00

- per ogni generatore di calore, installato nello stesso locale, in più rispetto al primo, si applica una riduzione del 30% al singolo corrispettivo con arrotondamento all'unità di €.

### 2. Controlli impianti non dichiarati:

minore 35 kW	€	80,00
35 – 50 kW	€	80,00
50,1 – 116,3 kW	€	100,00
116,4 – 350 kW	€	130,00
maggiore 350 kW	€	160,00

- per ogni generatore di calore, installato nello stesso locale, in più rispetto al primo, si applica una riduzione del 30% al singolo corrispettivo con arrotondamento all'unità di € ovvero:

Caldaie inf. ai 35 KW (dichiarate)	€	45,00
Caldaie inf. ai 35 KW (non dichiarate)	€	56,00
Caldaie da 35 a 50 KW	€	56,00
Caldaie da 50,1 a 116,3 KW	€	70,00
Caldaie da 116,4 a 350 KW	€	91,00
Caldaie oltre 350 KW	€	112,00

### 3. Ricontrollo:

Caldaie inf. ai 35 KW (dichiarate)	€	45,00
Caldaie inf. ai 35 KW (non dichiarate)	€	56,00
Caldaie da 35 a 50 KW	€	56,00
Caldaie da 50,1 a 116,3 KW	€	70,00
Caldaie da 116,4 a 350 KW	€	91,00
Caldaie oltre 350 KW	€	112,00

4. Per impianti nei quali non viene effettuata la prova fumi, per cause non imputabili all'ispettore (mancanza foro, etc.) si applicano i compensi di cui al precedente punto 3 (Ricontrollo).

5. Visita non effettuata per mancato rispetto dell'appuntamento da parte dell'utente, per qualsiasi potenza: € 25,00.

6. Controllo documentale impianto termico di qualsiasi tipologia e potenza : € 45,00

## Art. 10 – CASI PARTICOLARI

Qualora, a seguito dei controlli, venga accertato che non sussistono le condizioni per effettuare l'ispezione, il PROFESSIONISTA provvederà alla verbalizzazione del fatto sul Rapporto di Prova. In tal caso verranno applicati i compensi di cui all'art. 10, punto 4 e 5.

Nel caso in cui, nel corso dei controlli su impianti dichiarati, venisse riscontrata la presenza di un generatore di calore non dichiarato, il PROFESSIONISTA provvederà alla ispezione dello stesso che sarà considerato come controllo su impianto non dichiarato.

Ove, nell'attività di verifica di cui al DPR 412/93, così come modificato dal DPR 551/99, venisse rilevata la non rispondenza alle vigenti norme di sicurezza, il PROFESSIONISTA provvederà ad indicare quanto rilevato nello spazio delle Osservazioni del Rapporto di verifica.

Resta inteso che nel caso le suddette carenze in materia di sicurezza implicino il verificarsi di condizioni di pericolo immediato, il PROFESSIONISTA si intende autorizzato ad operare autonomamente al fine di salvaguardare la pubblica incolumità con la chiusura dell'impianto e segnalazione immediata al COMUNE, che provvederà alla trasmissione della comunicazione alla ATS Valpadana, o ad altro organismo competente per territorio, quale il Comando dei Vigili del Fuoco.

## Art. 11 EFFETTI DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Saranno a carico del Professionista le spese e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Le parti si danno reciprocamente atto che la prestazione professionale di cui al presente disciplinare si configura unicamente quale rapporto di prestazione professionale di collaborazione ed esclude tassativamente la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra il Comune di Cremona ed il professionista incaricato.

## Art. 12 – PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente art. 10 verrà effettuato dal COMUNE al Professionista, successivamente a presentazione di fattura intestata al COMUNE, corredata dai Rapporti di prova corredata dagli scontrini delle prove di combustione e tiraggio non presentati precedentemente e della documentazione descritta ai precedenti articoli, in cui dovrà essere riportato: il numero individuale di verifiche effettuate ed il relativo importo, che dovrà risultare, a consuntivo, rientrante, nel numero complessivo stabilito dal Comune.

Dopo la presentazione della documentazione suddetta, espletate le verifiche che riterrà opportune, il COMUNE provvederà ai relativi pagamenti.

Si prevede la possibilità da parte del Professionista di emettere una prima fattura al raggiungimento degli obiettivi intermedi concordati con il Comune.

## Art. 13 – RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI

Il PROFESSIONISTA è ritenuto responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto prodotto nel corso dei controlli o per cause riconducibili agli stessi, che cagioni danni a terzi od a cose di terzi, e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni prodotti.

A tal fine il PROFESSIONISTA si impegna a stipulare adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi con massimale non inferiore a € 516.000,00.

E' fatto comunque obbligo al PROFESSIONISTA di rimettere all'ufficio competente del COMUNE copia della suddetta polizza assicurativa, prima che vengano iniziate le verifiche presso gli utenti.

Il PROFESSIONISTA esonera conseguentemente il COMUNE da ogni responsabilità civile ed amministrativa per infortuni o danni che si dovessero verificare in dipendenza delle operazioni di verifica, qualunque ne sia la natura o la causa, rimanendo inteso che, come è a carico del PROFESSIONISTA ogni provvedimento e cura per evitare i danni, così avvenendo questi, sarà pure unicamente a carico del PROFESSIONISTA il loro completo risarcimento.

Il PROFESSIONISTA è altresì direttamente responsabile dei possibili danni derivanti all'utenza od a terzi da eventuale errata rilevazione o determinazione dei dati, sia essa imputabile allo stesso che a cattivo funzionamento delle apparecchiature e strumentazioni adoperate.

#### Art. 14 – PENALITA'

In caso di mancato rispetto del totale complessivo delle ispezioni da effettuare in base alle indicazioni programmatiche di cui all'art. 2, che non sia stato opportunamente motivato e giustificato, si applica una penale pari a € 50,00 (IVA 22% inclusa) per ogni controllo richiesto dal Comune e non effettuato.

In caso di ritardata consegna dei Rapporti di Prova rispetto alla data prevista, si applica una penale pari a € 15,00 (IVA 22% inclusa) per ogni giorno di ritardo.

In caso di errata compilazione tale da invalidare il Rapporto di Prova, si applica una penale pari a € 50,00 (IVA 22% inclusa) oltre al mancato pagamento della verifica stessa.

#### ART. 15 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie fra le parti che non si fossero potute definire in via amministrativa, in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Disciplinare, nonché all'esistenza ed alla quantificazione dei danni dipendenti, saranno devolute alla esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre membri, da nominarsi nei modi usuali; ciascuna parte designerà il proprio Arbitro e i due Arbitri, così designati, designeranno il Terzo con funzioni di Presidente.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo le regole del Diritto.

#### Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dal Professionista saranno raccolti presso l'Amministrazione per le finalità di gestione dell'incarico e saranno trattati in formato cartaceo e informatico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; saranno conservati e potranno eventualmente essere utilizzati per altri incarichi.

Il Professionista gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata Legge, tra i quali figura il diritto all'accesso dei dati che lo riguardano ed il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Per l'Amministrazione  
il Direttore del Settore

Il Tecnico Incaricato